



Regolamento

Sezioni Territoriali AFeF

Regolamento Sezioni Territoriali AFeF

Sommario

Articolo 1 - La Sezione territoriale	3
Articolo 2 - Costituzione della Sezione Territoriale	3
Articolo 3 - Attività della Sezione Territoriale	4
Articolo 4 - Assemblea Territoriale dei Soci	4
Articolo 5 - Compiti dell'Assemblea Territoriale dei Soci	5
Articolo 6 - Il Consiglio Territoriale	5
Articolo 7 - Compiti del Consiglio Territoriale	6
Articolo 8 - Cariche del Consiglio Territoriale	6
Articolo 9 - Delegati Territoriali	7
Articolo 10 - Controllori	8
Articolo 11 - Visibilità	8

Articolo 1 - La Sezione territoriale

L'AFeF può organizzarsi a livello nazionale con Sezioni territoriali. Qualora sul territorio di riferimento sia costituita una Sezione territoriale ne faranno parte tutti i soci residenti sul territorio stesso e in regola con il pagamento della quota sociale.

Le Sezioni Territoriali hanno il compito di promuovere il raggiungimento degli scopi sociali dell'AFeF, assolvendo a tutte quelle funzioni ad esse demandate dallo Statuto, dalle Norme e dai Regolamenti.

Supportano inoltre il Consiglio Direttivo nell'organizzazione delle esposizioni feline e mettono in atto ogni iniziativa tesa a divulgare la conoscenza del gatto, a promuovere l'immagine dell'AFeF e ad incrementare il numero dei Soci AFeF.

Le Sezioni Territoriali non hanno autonomia patrimoniale e dipendono dall'AFeF.

Articolo 2 - Costituzione della Sezione Territoriale

La Sezione Territoriale può essere costituita qualora siano presenti sul territorio di riferimento almeno 12 (dodici) soci.

La Sezione Territoriale è retta da un Consiglio Direttivo Territoriale, i cui membri devono essere soci AFEF da almeno 3 (tre) anni consecutivi con stesso numero di tessera.

Nel caso in cui almeno 12 (dodici) Soci presenti sullo stesso territorio di riferimento ritengano di voler costituire una nuova Sezione dovranno inviare richiesta scritta firmata da tutti i soci proponenti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo valuta la sussistenza delle condizioni ed entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta darà risposta che dovrà essere motivata in caso di diniego.

Il Consiglio Direttivo una volta approvata l'istituzione della nuova Sezione Territoriale, individuerà tra i soci residenti nel territorio di competenza della Sezione Territoriale, i soci aventi i requisiti necessari di anzianità minimo 3 (tre) anni consecutivi e completi con lo stesso numero di tessera e tra di essi, sentita anche la loro disponibilità, ne sceglierà 2 o più a seconda del numero dei soci della Sezione Territoriale, nominandoli nel Consiglio Territoriale.

Il Consiglio Direttivo individuerà altresì con le stesse modalità i soci da nominare Delegati Territoriali.

Per avere una omogeneità temporale nel rinnovo delle cariche sociali, la nomina dei Consiglieri Territoriali e dei Delegati Territoriali dovrà essere pro tempore fino alle nuove elezioni della Sezione Territoriale.

Nessuna nuova Sezione Territoriale può essere costituita nell'anno delle elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Attività della Sezione Territoriale

La Sezione Territoriale esplica la propria attività attraverso:

- l'Assemblea Territoriale dei Soci;
- Il Consiglio Territoriale;
- Il Presidente della Sezione Territoriale;
- Il Segretario della Sezione Territoriale;
- I Controllori (di affisso, di cucciolata, etc.);
- tutte le commissioni che la Sezione, sentito il parere positivo del Consiglio Direttivo, sempre nello spirito dello Statuto, intenderà istituire per il suo migliore funzionamento.

Articolo 4 - Assemblea Territoriale dei Soci

L'Assemblea Territoriale è formata da tutti i Soci della Sezione Territoriale in regola con il pagamento delle quote sociali e iscritti entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

I nuovi iscritti a Gennaio e Febbraio dell'anno della convocazione dell'Assemblea Territoriale possono partecipare solo come uditori e senza obbligo di convocazione.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria una volta all'anno entro la fine del mese di febbraio e in sede straordinaria ogni volta che almeno un terzo dei Soci della Sezione Territoriale ne faccia richiesta motivata o che il Presidente di Sezione o la maggioranza dei Consiglieri Territoriali lo richiedano.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente di Sezione a mezzo invito inviato almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'invito dovranno essere chiaramente indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà più uno dei Soci della Sezione Territoriale al 31 dicembre dell'anno precedente e che abbiano rinnovato entro il 31 gennaio, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Sezione; in caso di assenza del Presidente l'Assemblea è presieduta dal Segretario o dal consigliere con il numero più basso di tessera o dal Socio con il numero più basso di tessera.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Se almeno un terzo dei presenti ne farà richiesta si procederà ad effettuare le eventuali votazioni a scrutinio segreto.

Ogni Socio può delegare un altro Socio, purché della stessa Sezione Territoriale, a rappresentarlo durante l'Assemblea.

Ogni Socio non potrà avere più di una delega.

Tutte le votazioni inerenti le elezioni avverranno a scrutinio segreto e per tutte il Socio Ordinario avrà facoltà di votare un numero di candidati pari a quello degli eleggendi.

In caso di necessità l'assemblea della Sezione Territoriale e le votazioni potranno essere effettuate in via telematica, garantendo l'identificazione degli aventi diritto al voto e la possibilità del voto segreto.

Articolo 5 - Compiti dell'Assemblea Territoriale dei Soci

L'Assemblea ha il compito di:

- deliberare l'attività da svolgere nell'anno;
- eleggere ogni quattro anni i membri del Consiglio Territoriale;
- eleggere ogni quattro anni i Delegati Territoriali;
- formulare le proposte che dovranno essere sottoposte all'Assemblea dei Delegati Territoriali;
- adempiere a tutte le altre funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale.

Articolo 6 - Il Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale è composto da un numero base di 2 (due) membri che eleggono al loro interno un Presidente e un Segretario e da un numero aggiuntivo di membri uno ogni 30 (trenta) soci oltre i primi trenta fino a un massimo di 4 (quattro) membri.

Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Il socio che intende candidarsi quale componente del Consiglio Territoriale, può presentare domanda scritta almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea Territoriale alla Segreteria Territoriale e per conoscenza alla Segreteria AFef.

Possono candidarsi i soci iscritti all'AFef da almeno 3 (tre) anni consecutivi e completi con lo stesso numero di tessera.

Nel caso in cui siano stati eletti un numero maggiore di candidati rispetto ai posti disponibili, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.

Nel caso in cui un candidato abbia ottenuto il maggior numero di consensi uguale ad un altro candidato, varrà l'anzianità conseguita, tale anzianità sarà dedotta dal numero della tessera che indica l'anzianità di tesseramento del socio.

La graduatoria, resterà aperta fino alla scadenza naturale dei Consiglieri Territoriali per eventuali posti che dovessero essersi resi vacanti in quel periodo.

Qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, per dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento cariche consiliari in numero non superiore a due, o non fosse comunque possibile designare i Consiglieri da sostituire, il Consiglio Direttivo dell'AFef ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio Territoriale.

Il Consiglio Territoriale dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa si riduca a meno di due componenti.

Il Consiglio Territoriale è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri, in Italia; l'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data della riunione, deve essere inviato con almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, per iscritto. Per urgenti e gravi motivi il Consiglio Territoriale può essere straordinariamente convocato con soli 5 (cinque) giorni di anticipo, sempre per iscritto.

Il Consiglio Territoriale sarà ritenuto correttamente convocato nel caso in cui tutti i Consiglieri siano comunque presenti.

Tale comunicazione sarà inviata all'indirizzo che ciascun consigliere avrà indicato come valido al momento dell'elezione in consiglio. Sono pertanto valide convocazioni effettuate tramite lettera ordinaria o e-mail.

Il Consiglio Territoriale può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 7 - Compiti del Consiglio Territoriale

Il Consiglio Territoriale ha il compito di:

- curare il conseguimento, nell'ambito della propria giurisdizione, dei fini statutari dell'AFeF;
- intraprendere le opportune iniziative per l'incremento sia dell'AFeF che della Sezione Territoriale;
- informare il Consiglio Direttivo sui casi più gravi di mancanza da parte dei Soci, richiedendo, a carico di questi la adozione del provvedimento della sospensione cautelativa in attesa di giudizio;
- assegnare compiti specifici ai Soci, previo parere positivo del Consiglio Direttivo, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 8 - Cariche del Consiglio Territoriale

Le cariche di Presidente e Segretario sono definitive solo dopo la ratifica del Consiglio Direttivo. A tale scopo il Segretario trasmetterà al Consiglio Direttivo sia una copia del Verbale dell'Assemblea Territoriale dei Soci regolarmente firmato da lui stesso e dal Presidente dell'Assemblea Territoriale, sia copia del verbale del Consiglio Territoriale relativo alle nomine delle cariche nell'ambito del Consiglio stesso e firmato dai componenti del Consiglio Territoriale.

Il Segretario si occupa di tutte le pratiche di segreteria, coadiuva il Presidente e funge da segretario nelle Assemblee e nei Consigli occupandosi della redazione dei relativi verbali.

E' responsabile assieme con il Presidente della custodia dei libri verbali.

Articolo 9 - Delegati Territoriali

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto AFeF, il socio che intende candidarsi quale Delegato Territoriale, può presentare domanda scritta almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea Territoriale alla Segreteria Territoriale e per conoscenza alla Segreteria Generale AFeF.

Possono candidarsi i soci iscritti all'AFeF da almeno 3 (tre) anni consecutivi e completi con lo stesso numero di tessera.

Le votazioni dei candidati come Delegati Territoriali avvengono nominativamente, tramite espressione di consenso scritto da parte dei soci. Più specificatamente verranno redatte delle schede con l'elenco dei candidati che hanno fatto pervenire la loro candidatura nei termini previsti. Le schede verranno predisposte dal Consiglio Direttivo Territoriale.

Su tali schede (che verranno consegnate ad ogni singolo socio presente o rappresentato per delega in Assemblea) i soci dovranno esprimere le loro preferenze in modo anonimo.

Le schede votate e ripiegate dovranno essere inserite dai votanti in un'urna precedentemente predisposta. I due scrutatori precedentemente nominati per tale scopo, provvederanno allo spoglio palese delle schede e redigeranno un elenco con il totale dei voti percepiti da parte di ogni singolo candidato.

I candidati per essere eletti dovranno aver ottenuto la maggioranza semplice (50% + 1) dei soci presenti o con delega in Assemblea.

Nel caso in cui il numero dei votanti sia dispari l'arrotondamento verrà fatto per eccesso.

Nel caso in cui abbiano ottenuto la maggioranza semplice un numero maggiore di candidati rispetto ai posti disponibili, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.

Nel caso in cui un candidato abbia ottenuto la maggioranza semplice uguale ad un altro candidato, varrà l'anzianità conseguita, tale anzianità sarà dedotta dal numero della tessera che indica l'anzianità di tesseramento del socio.

La graduatoria, composta dai candidati che hanno ottenuto la maggioranza semplice, resterà aperta fino alla scadenza naturale dei Delegati Territoriali per eventuali posti che dovessero essersi resi vacanti in quel periodo o dovessero rendersi necessari per aumento dei Soci della Sezione.

In caso di necessità l'assemblea dei Delegati Territoriali e le votazioni potranno essere effettuate in via telematica, garantendo l'identificazione degli aventi diritto al voto e la possibilità del voto segreto.

Il numero dei Delegati Territoriali varia secondo il seguente criterio proporzionale:

2 Delegati da 12 a 30 Soci Ordinari;

3 Delegati da 31 a 100 Soci Ordinari;

1 Delegato in più ogni scaglione di ulteriori cento Soci Ordinari.

Se il numero dei Soci Ordinari aumenterà nel quadriennio successivo alle elezioni, aumenterà anche il numero dei Delegati. Nel caso in cui la graduatoria si esaurisse sarà compito del Consiglio Direttivo AFeF nominare ulteriori Delegati fino alla scadenza del quadriennio.

E' facoltà del Consiglio Direttivo inviare un proprio rappresentante in occasione delle elezioni.

Articolo 10 - Controllori

I controllori di cucciolata e di allevamento sono scelti preferibilmente nell'ambito dei Soci di Sezione dal Consiglio Direttivo e operano su incarico dello stesso.

L'Ufficio Operativo, in particolari situazioni, può autorizzare anche controllori di altre Sezioni.

Articolo 11 - Visibilità

Ogni Sezione territoriale avrà ampia visibilità sul sito web dell'AFeF attraverso una pagina dedicata dove verranno indicati i riferimenti del Consiglio Territoriale e ogni iniziativa prevista sul territorio di riferimento. Per gli aggiornamenti della pagina web della Sezione si farà riferimento al Webmaster già incaricato dal Consiglio Direttivo per la gestione del sito dell'AFeF.